

## CONVENZIONE

TRA l'**INAC** - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 int. 9, codice fiscale 80077410589, in persona del suo Presidente **Antonio Barile**,

e Il **SIAP** – Sindacato italiano appartenenti polizia, con sede legale in Roma , via delle Fornaci n. 35 , cod. fisc. 08175750580 , in persona del suo Segretario Generale **Giuseppe Tiani**,

### PREMESSO

- che l'INAC è un Istituto di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 152 del 30/03/2001 e relativo regolamento attuativo di cui al Dm 193 del 10/10/2008, e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale,
- che il SIAP è una organizzazione sindacale di appartenenti alla Polizia di stato , con sede centrale in Roma e con strutture periferiche già promosse o in via di promozione su tutto il territorio nazionale.

### SI CONVIENE:

- 1) A norma dell'art. 5 della legge in premessa, SIAP dichiara di volersi avvalere, su tutto il territorio nazionale, per l'assistenza ai propri tesserati, dei servizi dell'INAC, che accetta.
- 2) L'INAC, con proprio personale e presso le proprie sedi, istituite in tutte le province italiane, darà assistenza agli iscritti del SIAP .

La direzione del personale addetto all'assistenza compete esclusivamente all'INAC, che può sostituirlo in qualsiasi momento, anche senza preavvertire Il SIAP .

La retribuzione di tale personale e' a carico totale dell'INAC.


- 3) Le pratiche saranno istruite esclusivamente dal personale INAC e la stessa INAC provvederà all'inoltro di esse presso i competenti Uffici.

4) Il SIAP assicurerà la massima collaborazione per agevolare lo svolgimento delle pratiche in oggetto da parte dell'INAC, rendendo nota la presente convenzione ai propri iscritti, provvedendo a indirizzare gli stessi presso le sedi provinciali dell'INAC, a presentare gli incaricati dell'INAC ai propri rappresentanti sindacali e a favorire, qualora questi abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione volontaria e gratuita ai sensi dell'art. 6 della L. 152/2001, la raccolta e la trasmissione la raccolta e la trasmissione, a titolo gratuito, di documenti da parte dei rappresentanti stessi.

- 5) Ogni accordo attuativo e/o dipendente da questa convenzione sarà assunto direttamente ed esclusivamente tra il Presidente dell'INAC e il Presidente del SIAP o dai rispettivi incaricati.

La nomina del o degli incaricati ,sarà comunicata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Ugualmente si procederà per le revoche e le sostituzioni.



6) Clausola compromissoria - Eventuali controversie saranno deferite a un Collegio di tre arbitri, nominati uno per parte e il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente del Tribunale Civile di Roma.

Gli arbitri decideranno in piena libertà di forme nel rispetto del principio del contraddittorio e anche secondo equità, se richiesti dalle parti.

Con il lodo gli arbitri liquideranno il loro compenso, applicando per analogia i minimi della tariffa per gli onorari degli Avvocati per le cause davanti all'A.G.O., ponendolo a carico di una o entrambe le parti, secondo il principio della soccombenza.

7) Copia originale della presente convenzione, firmata da ambo le parti, sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura dell'INAC: ove il Ministero formuli eventuali osservazioni, le parti si impegnano ad adeguare la presente convenzione secondo il dettato ministeriale.

Ogni altra variazione alla presente convenzione potrà essere concordata solo per iscritto e seguirà la procedura di cui al primo comma di questo articolo.

8) La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione ministeriale, ovvero trascorsi 30 giorni dalla notifica senza che intervengano osservazioni. La stessa si rinnoverà tacitamente di volta in volta, per ugual periodo, se una delle parti non darà disdetta all'altra a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno un anno prima della scadenza.


Il periodo di tempo che va dalla sottoscrizione della convenzione al 31 dicembre 2015 è considerato periodo di prova e di avviamento: durante tale periodo la presente convenzione ha efficacia e produce tutti i suoi effetti, ma ognuna delle parti può risolvere il rapporto in qualunque momento anche senza preavviso inviando la disdetta all'altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

9) Il Foro competente è il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto oggi in Roma, 11/03/2015

Il Segretario generale del Siap

Giuseppe Tiani



Il Presidente dell'INAC

Antonio Barile

